

**COMUNE DI VIGNOLA
(PROVINCIA DI MODENA)**

**REGOLAMENTO PER
L'ARTE IN STRADA
NEL COMUNE DI VIGNOLA**

Il presente Regolamento, composto da n. 13 articoli, è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 42 dell'8.5.2000 divenuta esecutiva il 18.5.2000 a seguito esame Co.Re.Co.

IL SEGRETARIO GENERALE (Dott. Carlo Borzi)

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ARTE IN STRADA NEL COMUNE DI VIGNOLA.

ART.1

Il Comune di Vignola riconosce l'arte in strada quale fenomeno culturale e ne valorizza tutte le forme espressive. Per arte in strada si intende la libera espressione artistica da parte di qualsiasi persona, indipendentemente dalle qualità tecniche, anche se non viene esercitata come mestiere.

Ai sensi dell'art. 121 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.6.31 n. 773, gli artisti di strada sono soggetti ad iscrizione in apposito registro, tenuto presso l'autorità locale di pubblica sicurezza del luogo di residenza.

ART.2

L'arte in strada è esercitata liberamente sul territorio comunale nei limiti del presente regolamento.

ART.3

Gli spazi idonei individuati sono:

- Centro storico nei tratti pedonali, compresi i portici, e ad esclusione del sagrato della chiesa
- Viale Mazzini e sue laterali nei tratti pedonali
- Area dell'ex mercato ortofrutticolo
- Via Libertà, viale Vittorio Veneto, via Resistenza

dalle ore 9.00 alle 24.00.

In ogni caso gli artisti non potranno costituire ostacolo alla circolazione dei veicoli e/o pedoni, né ostacolo alle attività pubbliche o private, compreso l'accesso agli esercizi commerciali.

L'amministrazione comunale si riserva, per sopraggiunte esigenze di ordine pubblico o per altre ragioni ostative contingenti, di evitare contemporaneamente l'arte in strada anche negli spazi menzionati.

ART.4

L'artista di strada che, per la peculiarità della sua esibizione, produca la spontanea disposizione definita "**a cerchio**" del pubblico, potrà esibirsi, nello stesso spazio, per 60 minuti continuativi per ciascuna rappresentazione, sempre che l'assembramento del pubblico non costituisca pericolo e/o intralcio alla circolazione stradale dei veicoli e/o pedoni.

ART.5

L'artista di strada la cui esibizione, data la sua peculiarità e il luogo in cui si svolge, sia naturalmente destinata soprattutto a un pubblico "**di passaggio**", potrà esibirsi, nello stesso spazio, per un tempo massimo di due ore continuative.

ART.6

L'occupazione dello spazio da parte dell'artista in strada è sottratto al regime del pagamento della tassa dell'occupazione del suolo pubblico e non potrà protrarsi oltre il tempo previsto per l'esibizione di cui agli artt. 4 e 5.

Prima dell'esibizione, l'artista dovrà comunicare, anche solo verbalmente, il luogo da occupare e la data relativa al locale comando della polizia Municipale, al fine di una consona programmazione e organizzazione degli interventi e delle manifestazioni eventualmente in corso nonchè di una verifica degli spazi effettivamente agibili e disponibili.

ART.7

E' vietato esercitare il commercio ambulante (tranne i casi previsti dall'art. 4, comma 2, lettera h) del D. Lgs. 31.3.98 n. 114);

nonchè vietata qualsiasi forma di pubblicità se non in osservanza delle vigenti leggi in materia.

ART.8

Lo spazio necessario alla esibizione non può essere occupato con strutture, elementi o costruzioni fisse; si consente l'occupazione con quanto strettamente necessario allo spettacolo, con l'esclusione di automezzi.

ART.9

E' consentito l'uso di piccoli impianti di amplificazione purchè le emissioni sonore, in relazione al rumore di fondo e alle caratteristiche dello spazio circostante, non risultino tali da creare disturbo alla quiete pubblica.

ART.10

L'artista di strada è responsabile limitatamente al luogo e alla durata della sua esibizione al mantenimento della pulizia dello spazio, di eventuali danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi infrastruttura di proprietà pubblica.

ART.11

L'artista di strada non può chiedere il pagamento di un biglietto o comunque pretendere un corrispettivo in denaro per la sua esibizione, essendo l'offerta da parte del pubblico libera.

ART.12

Il passaggio a cappello tra il pubblico della figura di artista prevista nelle esibizioni citate agli artt.4 e.5 non è in contrasto con il precedente art.11.

ART.13

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti da comportamenti dell'artista di strada di cui si configuri imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi o regolamenti.